



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giulio Cataldi	Presidente
Dott. Stefania Cannavale	Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nell'ambito del procedimento di reclamo n. 24274/2023 Reg. Gen, avverso l'ordinanza, emessa dal G.E., nel procedimento esecutivo presso terzi N. RG.E. 9654/2022

**TRA**

AVV. G F , procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato in N al C  
S , ;

**RECLAMANTE**

**E**

M A , residente in N , in via n. is. ;

**RECLAMATO CONTUMACE**

**OGGETTO:** reclamo ex art. 630 c. III c.p.c.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso depositato il 15.11.2023, l'avv. G F ha proposto reclamo ex art. 630, co. III c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E., nell'ambito della procedura di esecuzione presso terzi r.g.n. 9654/2022, che ha dichiarato l'estinzione della medesima ai sensi dell'art. 543, co. V c.p.c.



Invero, in data 1.09.2022, il creditore procedente ha iscritto a ruolo la procedura innanzi indicata, con udienza in citazione fissata per il giorno 5 settembre 2022, ed in pari data ha provveduto a notificare al terzo pignorato l'avviso di cui al novellato art. 543, co. V c.p.c.

In data 2 settembre 2022, il medesimo avviso è stato spedito con notifica in proprio a mezzo posta al debitore, il quale, in data 8.09.2022, ne ha rifiutato la consegna.

L'avviso spedito e le relative ricevute sono state depositate nel fascicolo il 3 settembre 2022, ad eccezione della cartolina di ritorno attestante la notifica al debitore, rientrata al mittente solo in data successiva.

Il fascicolo è stato assegnato al G.E., il quale ha fissato la prima udienza per il giorno 5 giugno 2023. Nel corso di questa, il G.E., accortosi della mancanza della cartolina di ritorno, ha rinviato la causa all'udienza del 16.10.2023, onerando il creditore del relativo deposito.

Il giudice, in tale udienza, nonostante l'avv. G F avesse provveduto a quanto richiesto, ha dichiarato l'estinzione della procedura, rilevando che *“l'intero procedimento notificatorio previsto dal succitato art. 543 c.p.c., debba perfezionarsi entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento e che non può considerarsi sufficiente aver “passato per la notifica” l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (ossia, aver avviato il procedimento notificatorio mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), e ciò in ragione del carattere recettizio di detto avviso, in funzione del quale persistono o vengono meno gli obblighi cui sono tenuti sia il debitore esecutato sia il terzo pignorato in forza del pignoramento (Tribunale Catania 28.04.23; Tribunale Caltanissetta 07.01.23). [...] Dal prodotto avviso di ricevimento si evince che l'atto di avviso ex art. 543 c.p.c. è stato notificato al debitore esecutato in data 08.09.22, oltre, quindi, la data di comparizione indicata nell'atto di citazione (05.09.2022); [...] Detto avviso ex art. 543 c.p.c. è stato spedito al debitore esecutato, a mezzo racc. a.r., in data 02.09.22; [...] Il breve lasso di tempo intercorrente tra la spedizione di detto avviso e la data di comparizione indicata nell'atto di citazione non può far ritenere giustificabile il mancato rispetto del termine di notificazione previsto e richiesto dall'art. 543, V comma, c.p.c., giustificazione, peraltro, neanche rappresentata con una eventuale istanza di rimessione in termini”*

Il creditore pignorante propone, avverso tale provvedimento di estinzione, il presente reclamo ex art. 630 co. III c.p.c., lamentando l'erroneità della pronuncia del G.E., sulla base delle seguenti ragioni.

L'interpretazione dell'art. 543, quinto comma c.p.c. dev'essere intesa nel senso che la spedizione dell'avviso debba avvenire prima dell'udienza fissata in citazione ed entro la medesima data occorre depositare l'avviso spedito. Qualora, poi, dovesse mancare la documentazione o la notifica non fosse andata a buon fine, il G.E. potrà concedere un termine per il deposito o per il rinnovo della stessa.

Pertanto, l'avv. F chiede la revoca del provvedimento di estinzione al fine di poter procedere con l'assegnazione delle somme pignorate.

Firmato Da: ASPRONE ELISA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 17dcea3324c6e6f49 - Firmato Da: CAPUOZZO LUIGI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 31fda8af6c6d658a  
Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 5e32c9707cd882cf



Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.

La questione in esame, sebbene riferita esclusivamente alla notifica dell'avviso, costituisce l'occasione per consentire al Collegio di prendere posizione sull'interpretazione del nuovo art. 543 co. V c.p.c., introdotto con legge n. 206/2021.

La norma in esame così dispone: *“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”*.

Ebbene, l'interpretazione di tale norma non è univoca.

In particolare, diversità di opinioni si sono registrate circa il momento del deposito del detto avviso. Ci si riferisce, cioè, al se la sanzione dell'inefficacia debba scattare qualora il creditore non provveda a detto deposito entro la data fissata in citazione o entro la prima udienza fissata dal giudice.

Sebbene non si ignorino voci del panorama dottrinale e giurisprudenziale aderenti alla tesi più rigorosa, quella, cioè, del deposito entro la data indicata nell'atto di pignoramento, questo Collegio ritiene di dover interpretare tale articolo nel senso di consentire il deposito dell'avviso notificato entro la prima udienza fissata dal G.E.

Infatti, la *ratio* della disposizione è quella di consentire al giudice di verificare l'effettivo compimento della notifica. E siccome tale attività di controllo viene effettuato nella prima udienza effettivamente tenuta, si ritiene che tale deposito debba avvenire entro tale data.

Il richiedere, invece, l'espletamento di tale adempimento entro l'udienza fissata in citazione, con la conseguente inefficacia del pignoramento, per l'ipotesi di violazione di tale termine, appare, secondo questo Collegio, sproporzionato rispetto alla finalità della norma in esame: entro quella data, infatti, nessuna attività di controllo è stata tenuta e nessuna udienza si è svolta.

È pur vero che la norma in esame contiene l'inciso “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”, ma, a parere di questo Collegio, questo si riferisce esclusivamente alla notifica al terzo e al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo e non anche al loro deposito.

Se, dunque, sono sorti dubbi, in dottrina e in giurisprudenza, circa il momento in cui depositare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, maggiori uniformità di vedute si sono registrate con riguardo al momento in cui effettuare la notifica al debitore al terzo.

Ritiene questo Collegio che la norma non appare giustificare opinioni contrarie: l'avviso di cui al 543 co. V c.p.c. va notificato al debitore e al terzo entro la data fissata in citazione dal creditore nell'atto di pignoramento.

Firmato Da: ASPRONE ELISA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 17dcea3324c6e6f49 - Firmato Da: CAPUOZZO LUIGI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 31fda8af65c6658a  
Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 5e32c9707cd882cf



Proprio sulla base di tale considerazione, il G.E. ha ritenuto che, nel caso di specie, la notifica non si fosse perfezionata entro tale data, in quanto l'avviso è stato spedito il 2 settembre 2022, ma la stessa è avvenuta il giorno 8 settembre 2022 (quando il debitore ne ha rifiutato la consegna) e, quindi, successivamente all'udienza fissata in citazione del 5 settembre 2022.

Ebbene, nel caso di specie, ritiene questo Collegio che vada applicato il principio (cd. di scissione degli effetti) in tema di perfezionamento della notifica, ribadito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28 del 2004, oltre che da numerose pronunce dei giudici di legittimità (ex multis Cassazione sent. n. 12551/2019), secondo cui, per il richiedente, la notificazione (anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio postale) si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; per il destinatario, alla data in cui l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso.

Si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale che *“gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”*.

Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che l'avviso è stato spedito il 2 settembre 2022 e dunque entro il termine previsto dalla norma, non potendo ricollegare una sanzione così forte (l'inefficacia del pignoramento) ad un evento (la consegna al destinatario) del tutto estraneo alla sfera di controllo del creditore notificante.

Pertanto, il reclamo va accolto.

Si giustifica la compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della materia.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:

- accoglie il reclamo;
- dispone la compensazione delle spese;
- dispone la remissione, tramite la competente Cancelleria, della presente impugnazione al giudice dell'esecuzione competente per la procedura esecutiva presso terzi N. RGE. 9654/2022;
- dispone che una copia della presente ordinanza venga inserita nel fascicolo di ufficio della esecuzione e che questo sia restituito alla Cancelleria del G.E. della procedura esecutiva;

Firmato Da: ASPRONE ELISA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 17dceaa324c6e6f49 - Firmato Da: CAPUOZZO LUIGI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 31fda8af6c6d658a  
Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 5e32c9707cd882cf



- ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite nell'ambito del presente sub procedimento di reclamo.

Napoli, 29.01.2024

Il giudice relatore

dott.ssa Elisa Asprone

Il Presidente

dott. Giulio Cataldi

